

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R O M A

RICORSO

dei professori **SMARIO Loredana Maria Gabriella**, C.F. SMR LDN 59B52 C351F, nata a Catania il 12/02/1959, residente in Catania via A. Baldissera n. 35, **ROSSELLI Antonino**, C.F. RSS NNN 57T03 G371P, nato a Paternò (CT) il 03/12/1957, residente in Catania, via degli ulivi n. 35/A, **AQUILA Baldassare**, C.F. QLA BDS 56L30 B428Y, nato Caltagirone (CT) il 30/07/1956, residente in Catania, viale Ionio n. 110, **TURIANO Lucia Maria Rita**, C.F. TRN LMR 54D56 I311B, nata a S. Teresa di Riva (ME) il 16/04/1954, residente in Messina via S. Domenico Savio n. 250, **CIPRIANO Fernando**, C.F. CPR FNN 57S18 G580Q, nato a Piazza Armerina (EN) il 18/11/1957, residente in Piazza Armerina (EN) via Vittorio Alfieri n. 57, **BORDIERI Fabiana**, C.F. BRD FBN 61S67 I754C, nata a Siracusa il 27/11/1961, residente in Caltagirone (CT) piazza Bellini n. 20, **D'AMICO Giuseppe**, C. F. DMC GPP 54B01 C351B, nato a Catania il 01/02/1954, residente in Mascalucia (CT) via Pulei n. 39, **BRANCA Franca Maria**, C. F. BRN FNC 62A66 H574J, nata a Rosolini (SR) il 26/01/1962, residente in Aci Castello (CT) via M. Rapisardi n. 52, **MAZZAGLIA Vincenza**, C. F. MZZ VCN 54L49C351J, nata a Catania il 09/07/1954, residente in Catania viale M. Rapisardi n. 188, **CIRALDO Vincenza Biagia**, C. F. CRL VCN 65A58 B202R, nata a Bronte (CT) il 18/01/1965, residente in Catania via E. D'Angiò n. 7, **ARNONE Rosa Vittoria**, C.F. RNNRVT66R60C351H, nata a Catania il 20/10/1966, residente in Giarre (CT) Via Rosolino Pilo n. 15, **LIOTTA Giuseppe**, C.F. LTTGPP58A01A056A, nato a Adrano (CT) il 01/01/1958, ivi residente in Piazza Armando Diaz 17, **CELESTRI Alberto**, C.F. CLSLRT62S15 F943Q, nato a Noto (SR) il 15/11/1962, ivi residente in Via Carasi n. 1/B, **TRINCANATO Elena**, C.F. TRNLNE64D54A089A, nata ad Agrigento il 14/04/1964, residente in

Palermo, Via Papa Sergio I n. 12, **ARDICA Viviana**, C.F. RDCVVN71D54C342N, nata a Enna il 14/04/1971, residente in San Giovanni la Punta (CT), Via Badia 10, **PARENTI Salvatore**, C. F. PRN SVT 60H16 B429M, nato a Caltanissetta il 16/06/1960, residente in Caltanissetta via G. Romita n. 42, **BALDO Giuseppe**, C. F. BLD GPP 56L27 E209K, nato a Grotte (AG) il 27/07/1956, residente a Casteltermini (AG) via V. Emanuele n. 144, **FARINELLA Anna Maria**, C.F. FRN NMR 57D64 C135C, nata a Castellana Sicula (PA) il 24/04/1957, residente in Palermo, via Patti n. 97/B, **DI PRIMA Rosaria**, C.F. DPRRSR68S69C624O, nata a Pietraperzia (EN) il 29/11/1968, residente in Enna via Donna Nuova n. 224, **SANTANGELO Maria Angela**, C.F. SNTMNG66P50C351R, nata a Catania il 10/09/1966, residente in Misterbianco (CT) via dei Gerani n. 16, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC comunicato e annotato nel registro pubblico ReGIndE *giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it*, nonché *fax 095-506650*, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del presente atto

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento

del **provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, comunicato in pari data con PEC, avente ad oggetto: *“Procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss. della Legge n. 107/2015 e al D.M. 499/2015. Riscontro a istanza di immissione in ruolo Smario Loredana Maria Gabriella ed altri”*; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

per l'accertamento

dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia;

F A T T O

Gli odierni ricorrenti, con ricorsi **N. 11857/2017 R.G.**, **N. 11863/2017 R.G.** e **N. 11871/2017 R.G.**, hanno chiesto l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione:

- dell'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce;
- nonché di ogni atto successivo e/o presupposto relativo alla procedura di cui alla L. 107/2015 art. 1, commi 87 ss. ed al D.M. 499/2015; previa declaratoria della nullità D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 del M.I.U.R.

Con motivi aggiunti -notificati in data 22/01/2018- hanno chiesto l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione:

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 0034348 del 06/12/2017, comunicato in data a mezzo PEC, con cui il Dirigente dell'USR ha rigettato l'istanza di ammissione al corso di formazione organizzato in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017;
- nonché di ogni atto successivo e/o presupposto relativo alla procedura di cui alla L. 107/2015 art. 1, commi 87 ss. ed al D.M. 499/2015.

Con motivi aggiunti -notificati in data 17/09/2018- hanno chiesto l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione:

- del decreto 0029407 del 29/08/2018 del Direttore Generale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui è stato approvato l'elenco graduato (allegato 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1), nella parte in cui appone le seguenti

riserve: *“I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all’assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L’inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall’elenco, nel caso in cui l’ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica”*; nonché l’elenco dei vincitori del corso indicato in premessa (allegato 2) nella parte in cui non include i ricorrenti (art. 2); di ogni atto presupposto e/o connesso e/o attuativo e/o consequenziale.

Hanno chiesto, altresì, l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018.

I ricorrenti –in esecuzione delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato- sono stati ammessi con riserva a partecipare al corso con atto prot. n. 413 del 09/01/2018 dell’U.S.R. ed hanno superato la prova scritta.

Nel corso dei giudizi, infatti, è avvenuto quanto segue.

Con **ordinanze collegiali n. 1683/2018, n. 1692/2018 e n. 2208/2018** codesto On.le Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del TAR Sicilia, sede di Palermo (senza decidere sulla domanda cautelare).

Con **ordinanze n. 3224/2018, n. 3226/2018 e n. 3228/2018 del 29/05/2018 il Consiglio di Stato - Sezione VI** - ha accolto i ricorsi per regolamento di competenza NN. 2096/2018 R.G., 2098/2018 e 2099/2018 R.G. e dichiarato la competenza del TAR per il Lazio a decidere la controversia, cui conseguentemente ha restituito gli atti.

Con **ordinanze collegiali n. 4114/2018 n. 4119/2018 e n. 4120/2018 del 09/07/2018** codesto On.le Tribunale ha rigettato le domande cautelari.

I ricorrenti hanno impugnato le predette ordinanze cautelari con appelli al Consiglio di Stato, che, con **decreti presidenziali n. 3456/2018, n. 3457/2018 n. 3458/2018 del 25/07/2018**, ha disposto l’ammissione con riserva degli istanti all’esame finale del corso intensivo di formazione.

L’U.S.R. Sicilia, con decreto n. 26218 del 27/07/2018, in esecuzione della pronunce cautelari del Consiglio di Stato, ha ammesso con riserva i candidati al corso con inizio il **01/08/2018**.

Con decreto 0029407 del 29/08/2018, il Direttore Generale dell’U.S.R. per la

Sicilia ha approvato l'elenco graduato (all. 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1) con le seguenti riserve: *“I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L'inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall'elenco, nel caso in cui l'ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica”*, nonché l'elenco dei vincitori (all. 2) del corso indicato in premessa (art. 2).

Il Consiglio di Stato, con ordinanze **n. 4537/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 4538/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 4539/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 24/09/2018**, ha accolto gli appelli e, per l'effetto, le istanze cautelari di primo grado, **confermando l'ammissione con riserva disposta con i decreti monocratici n. 3456/2018, n. 3457/2018 n. 3458/2018 del 25/07/2018**, facendo così venire meno la prima riserva.

I ricorrenti hanno impugnato, altresì, con motivi aggiunti ai ricorsi N. 11857/2017 R.G. (Smario Loredana e altri), N. 11863/2017 (Di Prima Rosaria) e N. 11871/2017 (Santangelo Maria Angela) dinanzi al TAR Lazio sede di Roma, il predetto decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. per la Sicilia *in parte qua*, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, in uno –per effetto dell'eliminazione delle riserve- all'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018.

Codesto On.le Tribunale, con **ordinanze n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018**, ha accolto la domanda di sospensione con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”*, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza, venendo così meno la seconda riserva.

L'Amministrazione, nonostante la notifica in data 31/10/2018 delle predette

ordinanze del 31/10/2018 del Tribunale e delle diffide alla loro esecuzione, non ha ottemperato alle predette pronunce cautelari, rilevando non meglio precisati “refusi” e la necessità di attendere le decisioni di merito, vanificando conseguentemente gli effetti delle decisioni cautelari.

Il TAR Lazio sede di Roma, con sentenze esecutive **n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019**, nonché **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela), ha deciso nel merito i ricorsi NN. 11857/2017, 11863/2017 e 11871/2017 R.G. ed i motivi aggiunti, dichiarando cessata la materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito il titolo con l'avvenuto superamento delle prove di esame, risultando pienamente soddisfatto il bene della vita cui aspiravano.

Il M.I.U.R. e l'U.S.R. Sicilia non hanno dato esecuzione alle sentenze N. 2559/2019, n. 2558/2019 e n. 2764/2019 del TAR Lazio – Sezione Terza Bis, avverso le quali hanno proposto appelli N. 2597/2019 (Di Prima), 2605/2019 (Santangelo) e N. 2644/2019 R.G. (Smario e altri), chiedendone l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione, negata con decreti monocratici n. 1611/2019 (Di Prima), n. 1677/2019 (Smario) e n. 1678/2019 (Santangelo) del 01/04/2019, in ragione delle precedenti ordinanze collegiali n. 4537/2018 n. 4538/2018 e n. 4539/2018 del 24/09/2018 del Consiglio di Stato.

I decreti monocratici del 01/04/2019 del Consiglio di Stato sono stati confermati con ordinanze collegiali **n. 2499/2019** (Di Prima), **n. 2501/2019** (Smario) e **n. 2503/2019** (Santangelo) **del 01/04/2019**.

Frattanto i ricorrenti hanno proposto i ricorsi **N. 4241/2019 R.G.** (Smario e altri), **N. 4243/2019 R.G.** (Di Prima) e **N. 4244/2019 R.G.** (Santangelo) dinanzi a codesto On.le Tribunale per l'esecuzione delle **sentenze N. 2559/2019, n. 2558/2019 e n. 2764/2019 del TAR Lazio – Sezione Terza Bis**, che saranno discussi nella Camera di Consiglio del 18/06/2019.

In riscontro all'istanza del 14/03/2019 (presentata a mezzo PEC) con la quale i ricorrenti hanno chiesto l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria approvata con decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. per la Sicilia, e l'immediata immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2 l. 07/08/1990 n. 241, l'Amministrazione,

con l'impugnato provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019, ha disposto che *“Si fa riferimento all'istanza di codesto Studio Legale del 14 marzo u.s., presentata in nome e per conto dei docenti Smario Loredana Maria Gabriella ed altri e finalizzata all'immediata immissione in ruolo degli istanti, e si comunica che la stessa, allo stato, non può essere accolta. Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste”*.

I ricorrenti hanno interesse a impugnare, con ricorso dinanzi a codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, in uno all'accertamento dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis D.L. 30/06/2005 n. 115 (conv. in l. 17/08/2005 n. 151), *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

A seguito delle **sentenze del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela), le riserve del decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. sono venute meno, sicché il provvedimento di approvazione degli atti della

selezione e di nomina dei ricorrenti ha acquistato efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti delle **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018** con cui il Tribunale stesso aveva accolto le domande di sospensione del decreto 0029407 del 29/08/2018 con la seguente motivazione: ***“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”.***

Codesto On.le Tribunale ha definitivamente chiarito con le predette sentenze che il superamento dell’esame finale deve considerarsi ***“a pieno titolo”*** –e cioè non più sottoposto a riserva- in quanto ***“è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi simili)”.***

Il MIUR e l’USR Sicilia, pertanto, in esecuzione alla sentenze *de quibus*, come già aveva disposto il Tribunale con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018** (con la motivazione ***“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”***), sono tenuti a dare esecuzione al **D.D.G. 0029407 del 29/08/2018** che ha definitivamente approvato l’elenco graduato (all. 1) dei **candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l’ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1 D.D.G.) e individuato i vincitori del concorso quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 (art. 2 D.D.G.)**.

Una volta venute meno le riserve apposte con il decreto 29407 del 29/08/2018, l’Amministrazione non può negare o disattendere l’esecuzione del precedente provvedimento di approvazione degli atti della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva, né può procrastinare le aspettative di coloro che abbiano

affrontato il delicato impegno della selezione e che siano stati infine prescelti per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, ma ha il **potere-dovere di procedere alle relative nomine**, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2011, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03/05/2013, n. 1149).

La fattispecie in esame presenta una peculiarità che rende assolutamente inderogabile quest'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla nomina dei vincitori e alla loro immissione in ruolo. Infatti, i ricorrenti hanno superato il corso istituito ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107, 87, che recita: *“Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro ..., sono definite le modalità di svolgimento di un **corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici**”*.

Si tratta di **legge-provvedimento** che ha previsto l'**immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici** dei soggetti indicati dall'art. 1 comma 88, l. 107/2015 ammessi a frequentare un **corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale**, il cui superamento costituisce titolo per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha approvato le *“Modalità di svolgimento di un **corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale**, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*, prevedendo l'organizzazione dei **“corsi intensivi di formazione”** (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, infatti, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: *“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e*

pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato "elenco dei vincitori", anch'esso parte integrante del presente decreto", disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, considerato che *"il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito"*, come ha già disposto il Tribunale con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018**, nonché, definitivamente, con le **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia, pertanto, è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: *"Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste"*, così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali *"destinatari di proposta di contratto individuale di*

lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

E' illegittimo, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privo di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione addotta è apparente.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con esso intende solo procrastinare gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui ha individuato i vincitori della selezione quali “*destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018*”.

2) Istanza istruttoria

I ricorrenti, avendo un interesse qualificato a verificare la legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione scolastica, nonché, segnatamente, dei presupposti assunti a fondamento dell'atto gravato, chiedono disporsi in via istruttoria l'acquisizione dei seguenti atti:

1) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha richiesto al MEF le autorizzazioni alle assunzioni;

2) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha chiesto chiarimenti agli Uffici centrali del Ministero.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il ricorso è fondato e va accolto. *Medio tempore*, i ricorrenti hanno interesse a chiedere la sospensione del provvedimento impugnato e l'adozione delle misure

cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, al fine di garantire effettività alla tutela giurisdizionale invocata, ordinando all'Amministrazione l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione al decreto n. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia, con l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, come ha già disposto il Tribunale con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018**, nonché, definitivamente, con le **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela); nonché, attraverso l'adozione degli atti conseguenti alla individuazione dei ricorrenti quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”* così come ha disposto il predetto decreto n. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R.

Per questi motivi,

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, accogliere, preliminarmente, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati adottando le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso; scendendo nel merito, accogliere ricorso e annullare per l'effetto i provvedimenti impugnati; accertare l'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia; disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il ricorso verte in materia di pubblico impiego e soggiace pertanto al contributo unificato di € 325,00 ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 6-bis lett. b) ed e) del D.P.R. 30/05/2002 n.115.

Catania-Roma, 04/06/2019

Avv. Giuseppe Mingiardi